



COMUNE DI SANTA FIORA
PROVINCIA DI GROSSETO

ORIGINALE

Deliberazione n° 21
in data 31-05-2022

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di maggio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Eseguito l'appello alle ore 21:14 risultano:

		Presenti	Assenti
L'avv. FEDERICO BALOCCHI	Sindaco	Presente	
La Dott.ssa AZZURRA RADICCHI	Vicesindaco	Presente in videoconferenza	
EMILIANO LAZZERONI	Consigliere	Presente	
FRANCESCO BIONDI	Consigliere	Presente	
MORENO POMI	Consigliere	Presente	
LUCIANO LUCIANI	Consigliere	Presente	
BEATRICE FORTESCHI	Consigliere	Presente	
MONICA FANCIULLI	Consigliere	Presente	
DAVIDE D'AMARIO	Consigliere	Presente	
ANGELO GIGLI	Consigliere	Presente	
DIEGO BUI	CONSIGLIERE	Presente	
		11	0

Partecipa alla seduta la Dott.ssa IOLE TOMMASINI, Segretario Comunale.

Visto l'art. 4 bis del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale che disciplina le sedute in videoconferenza.

Accertato che il collegamento audio-video garantisce al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, si procede al suo regolare svolgimento.

L'avv. FEDERICO BALOCCHI, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014 ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Ritenuto opportuno non modificare i sopra indicati coefficienti per l'esercizio 2022 rispetto all'anno 2021;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Tenuto conto che:

- L'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- L'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 17 luglio 2020 e s.s.m.i.i.;

Visto l'articolo 1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Considerato che l'Amministrazione ritiene opportuno agevolare e promuovere l'attività associativa ed aggregativa all'interno del territorio comunale;

Preso atto che è prevista una riduzione del 50% sulla quota fissa e sulla quota variabile per le utenze non domestiche costituite da Associazioni senza scopo di lucro, iscritte all'Albo Comunale, che esercitano prevalentemente l'attività associativa, hanno sede nel territorio comunale, che utilizzano gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l'esercizio delle attività proprie delle Associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l'attività di somministrazione di cibi e bevande. La riduzione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune, nei tempi e con le modalità stabilite dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari, e dovrà essere corredata da idonea documentazione, nonché da copia dello Statuto. La riduzione è riconosciuta anche per le annualità successive, senza obbligo di rinnovo dell'istanza di parte, a condizione che vi sia il perdurare dei presupposti e delle condizioni richieste per l'accesso al beneficio.

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2022, la riduzione del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di riavvio di strutture alberghiere rimaste inattive da almeno 36 mesi, il cui costo troverà copertura finanziaria nei corrispondenti stanziamenti del Bilancio 2022-2024;

Di dare atto che il suddetto periodo di riduzioni decorrerà dal momento in cui si realizzeranno i presupposti per il pagamento del tributo in argomento;

Di dare atto che il costo totale di tutte le suddette riduzioni è complessivamente quantificato in circa € 2.000,00 che l'Amministrazione intende finanziare con risorse generali di bilancio. Pertanto nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2022 è stato previsto idoneo stanziamento, non potendo le stesse essere a carico delle restanti utenze;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:
l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata, la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da

confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Verificato che i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Acclarato che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui "L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.";

Dato Atto pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "pertinenti determinazioni" in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

Richiamata la propria deliberazione in approvazione nella seduta odierna del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Santa Fiora e quelli forniti dall'Autorità di ambito di riferimento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) , il quale espone un costo complessivo come riportato negli allegati della presente deliberazione, parti integranti e sostanziali della stessa;

Considerato che:

- l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, prevede che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

- il D.L. 17/05/2022 allinea per l'anno 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al termine per l'approvazione di PEF, regolamenti e tariffe TARI;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28

giugno 2019, n. 58, : *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360”;*

- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“ A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.*

Visti:

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

- l’art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Considerato che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18 in data 29/05/2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2021, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Rilevato che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito sul presente atto il parere dell'organo di revisione dell'Ente Dott.ssa Mariolina Mittica;

DELIBERA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di utilizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, per la determinazione delle tariffe 2022, il Piano Finanziario TARI, redatto sulla base del PEF (ATO-Comune) 2022, dell’importo di €.**689.016,00** (presa d’atto del Comune di Santa Fiora con Deliberazione consiliare di questa seduta), riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di fissare per l’anno 2022, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;

Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2022;

Di approvare, altresì, per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di confermare per l’anno 2022 la riduzione del 50% sulla quota fissa e sulla quota variabile per le utenze non domestiche costituite da Associazioni senza scopo di lucro, iscritte all’Albo Comunale, che esercitano prevalentemente l’attività associativa, hanno sede nel territorio comunale, che utilizzano gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l’esercizio delle attività proprie delle associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l’attività di somministrazione di cibi e bevande. La riduzione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune, nei tempi e con le modalità stabilite dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari, e dovrà essere corredata da idonea documentazione, nonché da copia dello Statuto. La riduzione è riconosciuta anche per le annualità successive, senza obbligo di rinnovo

dell'istanza di parte, a condizione che vi sia il perdurare dei presupposti e delle condizioni richieste per l'accesso al beneficio.

Di confermare, anche per il corrente anno, la riduzione del 100% totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di riavvio di una struttura alberghiera rimasta inattiva per almeno 36 mesi, il cui costo trova copertura finanziaria nei corrispondenti stanziamenti del Bilancio 2022-2024;

Di dare atto che il suddetto periodo di riduzione decorrerà dal momento in cui si realizzeranno i presupposti per il pagamento del tributo in argomento;

Di dare atto che il costo totale di tutte le suddette riduzioni è complessivamente quantificato in € 2.000,00 che l'Amministrazione intende finanziare con risorse generali di bilancio. Pertanto nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2022 è stato previsto idoneo stanziamento, non potendo le stesse essere a carico delle restanti utenze;

Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

Di dare atto che sull'importo del Tributo Comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;

Di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine previsto dalla normativa vigente;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 21.39 è entrato il Consigliere Fanciulli.

Sindaco: non sono cambiati i coefficienti. E' aumentata solo la parte variabile, che è in funzione degli abitanti.

Non essendoci ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone la proposta a votazione

Consiglieri presenti e votanti: n. 11

Consiglieri assenti: n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
con voti favorevoli n. 8 (otto), astenuti n. 3 (Bui, D'Amario e Gigli), contrari (0) resi a per alzata di mano
e per appello nominale dall'Assessore Radicchi,

DELIBERA

DI APPROVARE l'unita proposta di deliberazione,

Successivamente, il Consiglio Comunale

DELIBERA

con voti favorevoli n. 8 (otto), astenuti n. 3 (Bui, D'Amario e Gigli), contrari (0) resi a per alzata di mano
e per appello nominale dall'Assessore Radicchi, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
L'avv. FEDERICO BALOCCHI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa IOLE TOMMASINI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n 267).

Il Segretario Comunale
Dott.ssa IOLE TOMMASINI

Santa Fiora,

COMUNE DI SANTA FIORA

Provincia di Grosseto

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

***DETERMINAZIONE TARIFFE
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
PEF 2022***

PIANO FINANZIARIO 2022– DETERMINAZIONE TARIFFE

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

La IUC e le relative componenti

L'articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge n.147 del 27/12/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

1. Il possesso di immobili collegato alla loro natura e valore;
2. L'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta anche dalla TARI (Tassa Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La Legge di Bilancio 2020 ha abolito dal 01/01/2020 la IUC ad eccezione della TARI, Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La Legge n.147/2013 nei commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), contiene la disciplina della tassa sui rifiuti; al comma 704 art.1 prevede l'abrogazione la TARES con decorrenza dal 1 gennaio 2014.

La TARI

L'applicazione dal 2014 della Tassa sui Rifiuti (TARI) costituisce, ai sensi dell'art.1, comma 639 Legge n.147/2013, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi ed opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa Tares, così come modificata dal DL n.102 del 2013. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art.1, commi 641-668 della Legge n.147/2013 e s.m.i., ed è applicata per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani svolto dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

Sono soggetti alla TARI coloro che occupano o detengono a qualsiasi uso locali ed aree scoperte situati nel territorio comunale ove è istituito il servizio di raccolta rifiuti.

Particolare attenzione è riservata all'applicazione di agevolazioni ed esenzioni che potrebbero neutralizzare, in parte, gli effetti della crescente pressione fiscale ed a quei comportamenti che migliorano la qualità e la sostenibilità ambientale (differenziata e abbandono dei rifiuti ingombranti).

Il comma 651 della Legge 147/2013 così recita "IL Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n 158" ed il successivo comma 652 "Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti" confermando la necessità della stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. n.158/1999.

Il contenuto della delibera dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

L'art.1 del D.P.R. n.158 del 1999 testualmente recita "E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani".

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art.2 del D.P.R. n.158 del 1999 "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2). Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art.3, comma 1, D.P.R. n.158 del 1999), in maniera tale che il relativo gettito copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art.3, comma 2, del richiamato D.P.R. n.158 del 1999 che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione" L'art.4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art.3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme richiamate si desume, quindi, che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio
2. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili
3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Si riportano, di seguito le caratteristiche principali del sistema tariffario:

- trovare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l'impianto tariffario;
- provocare, per quanto possibile, un circuito virtuoso da cui consegua una riduzione delle produzioni di rifiuti

L'approvazione delle tariffe per l'anno 2022 avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani (anno 2022), redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente.

Per quello che attiene a tutta l'attività di raccolta e smaltimento, va premesso, che continua ad essere affidata a terzi (Servizi ecologici integrati Toscana srl) sulla base del procedimento a suo tempo gestito dall'ATO Toscana Sud : ovvero dall'ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Ecco, per quanto sopra detto, che appare opportuno e conseguenziale utilizzare nella determinazione delle tariffe, relativo alla gestione dei rifiuti, le informazioni tecniche ed economiche che lo stesso Ato ci ha fornito, pertanto per quello che attiene alla gestione tecnica rimandiamo al relativo documento, di seguito dettagliato e composto dal piano economico finanziario della concessione anno 2022, così come comunicato da ATO rifiuti Toscana Sud, a cui si somma il PEF servizi in economia, redatto dal Comune di Santa Fiora.

Va rilevato che il servizio fornito da Sei Toscana è integrato dei costi inerenti le attività di coordinamento, amministrative e riscossione: quest'ultime, organizzate e gestite direttamente dall'ente il quale sostiene senza intermediari il costo.

Il criterio utilizzato per la loro valorizzazione, ai fini del loro inserimento nel Pef, è stato quello adottato negli esercizi precedenti al fine di garantire un'omogeneità dei dati ed una loro comparabilità, stesso approccio è stato tenuto nella determinazione di quei costi relativi alla riscossione e/o rischio insoluti. I costi direttamente sostenuti dall'ente sono riepilogati, e comunque aggregati secondo quanto previsto dal DPR

158/99 che "determinano" le quote variabili e fisse delle tariffe, sia delle utenze domestiche che non domestiche.

Nella determinazione del PEF 2022 si introducono alcune novità normative e procedurali che, tra le altre, tengono conto dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato degli adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Nel territorio in cui opera il Comune di Santa Fiora è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in l. n. 148/2011, denominato ATO Toscana Sud, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle amministrazioni comunali;

All'interno di tale cornice il presente Piano Finanziario si pone dunque come elemento fondamentale per il calcolo delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari; alle tariffe si applicano:

- le agevolazioni stabilite dal regolamento comunale;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 novembre 1992, quantificato nella misura del 5,00%
- le riduzioni previste dalla normativa statale in materia, con particolare riguardo all'annualità 2022, qualora interverranno

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2022

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	99.655,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	98.586,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	90.801,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	122.462,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	124.061,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione		23.999,00 €

Piano finanziario TARI

	(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)			
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di 85)	35.921,00 €		
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	0,00 €		
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	1.265,00 €		
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti	24.932,00 €		
	Acc Accantonamento	20.233,00 €		
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00 €		
	- di cui per crediti	0,00 €		
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00 €		
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00 €		
	R Remunerazione del capitale	15.244,00 €		
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	314,00 €			
CK proprietari	0,00 €			
COI Costi di natura provvisoria destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2	0,00 €		
	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2	0,00 €		
	COi tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2	0,00 €		
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2	0,00 €		
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2	0,00 €		
	COi tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2	0,00 €		
AR Proventi e ricavi	AR Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	0,00 €		
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	0,00 €		
	fattore sharing b	0,00	coefficiente gradualità γ	0,00
			fattore sharing ω	0,00
	b(AR) Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing			701,00 €
	b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing			10.491,00 €
RC Conguagli variabili	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	35.776,00 €		

	di cui: Residuo RCND		0,00 €	
	Residuo RCU		0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento COSexp		0,00 €	
	recupero scostamento COVexp		0,00 €	
	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2		0,00 €	
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi			-38.034,00 €
RC Conguagli fissi	di cui: Residuo RCU		0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento COVexp		0,00 €	
	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2		0,00 €	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili			46.049,00 €
	Oneri fissi			9.570,00 €
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			5,00%
	TVa-1 Costi totali anno precedente			0,00 €
Costi variabili effettivi				506.543,00 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				0,00 €

Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020		377,00 €
ΣTV - Totale costi variabili		506.166,00 €
Costi fissi effettivi		193.099,00 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente		0,00 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020		10.249,00 €
ΣTF- Totale costi fissi		182.850,00 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	689.016,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita :

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 590.280,01	% costi fissi utenze domestiche	85,67%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 85,67\%$	€ 156.647,60
		% costi variabili utenze domestiche	85,67%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 85,67\%$	€ 433.632,41
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 98.736,00	% costi fissi utenze non domestiche	14,33%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 14,33\%$	€ 26.202,41
		% costi variabili utenze non domestiche	14,33%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 14,33\%$	€ 72.533,59

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 590.280,01	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 156.647,60
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 433.632,41

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 98.736,00	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 26.202,41
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 72.533,59

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	78.674,34	0,82	771,33	1,00	0,442361	86,842503
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	64.352,00	0,92	573,25	1,65	0,496308	143,290130
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	57.129,49	1,03	570,00	1,90	0,555649	165,000756
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	16.223,43	1,10	132,83	2,40	0,593412	208,422008
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	4.071,75	1,17	35,17	2,90	0,631174	251,843260
1 .6	USO DOMESTICO-SEI COMPONENTI	1.838,50	1,21	12,83	3,40	0,652753	295,264512
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	174,00	0,41	1,00	0,76	0,222259	66,000302
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	4.769,75	0,32	33,75	0,40	0,176944	34,737001
1 .2	USO DOMESTICO DUE COMPONENTI-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	1.555,25	0,36	14,25	0,66	0,198523	57,316052
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	1.141,00	0,41	13,00	0,76	0,222259	66,000302
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. D	817,00	0,44	5,00	0,96	0,237364	83,368803
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	210,00	0,16	2,00	0,30	0,088903	26,400121
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	131,00	0,31	1,00	0,36	0,168097	33,000151
1 .2	USO DOMESTICO DUE COMPONENTI-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	115,00	0,34	1,00	0,62	0,188597	54,450249

Piano finanziario TARI

1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	180,00	0,39	2,00	0,72	0,211146	62,700287
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)	20.340,08	0,77	232,25	0,95	0,420243	82,500378
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)	32.815,17	0,87	406,50	1,56	0,471492	136,125624
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)	28.982,83	0,97	361,67	1,80	0,527867	156,750718
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)	4.638,00	1,04	56,00	2,28	0,563741	198,000908
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)	1.315,00	1,11	14,00	2,75	0,599615	239,251097
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-DIST.	411,00	0,31	5,00	0,38	0,168097	33,000151
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-DIST	380,00	0,34	4,00	0,62	0,188597	54,450249
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-DIST	648,00	0,39	6,00	0,72	0,211146	62,700287
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-D	74,00	0,44	1,00	1,10	0,239846	95,700438
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-Esen	55,00	1,03	1,00	1,90	0,000000	0,000000
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-immob	88,00	0,82	1,00	1,00	0,000000	0,000000
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-Immo	65,00	0,92	1,00	1,65	0,000000	0,000000
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-ESEN	111,00	1,03	1,00	1,90	0,000000	0,000000
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-PENS	63,00	0,32	1,00	0,60	0,176027	52,270502
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Esenzione per non produzione rifiuti	549,00	0,82	14,00	1,00	0,000000	0,000000
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Esenzione per non	1.127,00	0,92	22,00	1,65	0,000000	0,000000

Piano finanziario TARI

	produzione rifiuti						
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Esenzione per non produzione rifiuti	210,00	1,03	11,00	1,90	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Esenzione per non produzione rifiu	107,00	1,10	1,00	2,40	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Esenzione per immobili vuoti	2.684,00	0,82	33,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Esenzione per immobili vuoti	1.966,00	0,92	24,00	1,65	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Esenzione per immobili vuoti	865,00	1,03	11,00	1,90	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Esenzione per immobili vuoti	211,00	1,10	2,00	2,40	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Immobilie inagibile	1.142,00	0,82	17,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Immobilie inagibile	865,00	0,92	8,00	1,65	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Immobilie inagibile	180,00	1,03	5,00	1,90	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Immobilie inagibile	35,00	1,10	1,00	2,40	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-posto auto esterno	36,00	0,82	1,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ESENZIONE PER RISTRUTTURAZIONE	192,00	0,82	2,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ESENZIONE PER RISTRUTTURAZIONE	45,00	0,92	1,00	1,65	0,000000	0,000000

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOC.	541,00	0,66	5,62	0,559949	1,574771
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	65,00	0,85	7,20	0,721147	2,017500
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	6.848,00	0,49	4,16	0,415720	1,165666
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1.857,00	1,49	12,65	1,264128	3,544636
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	848,00	0,85	7,23	0,721147	2,025906
2 .7	CASE DI CURA E DI RIPOSO	1.516,00	0,96	8,20	0,814472	2,297708
2 .8	UFFICI,AGENZIE	2.394,00	1,09	9,25	0,924765	2,591927
2 .9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	1.127,00	0,53	4,52	0,449656	1,266541
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE LIBRERIA	1.767,00	1,10	9,38	0,933249	2,628354
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	221,00	1,20	10,19	1,018090	2,855323
2 .12	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	672,50	1,00	8,54	0,848408	2,392979
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	1,19	10,10	1,009606	2,830104
2 .14	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI	1.453,00	0,88	7,50	0,746599	2,101562
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI	954,00	1,00	8,52	0,848408	2,387375
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	751,00	5,01	42,56	4,250526	11,925668
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	570,00	3,83	32,52	3,249404	9,112376
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA SAL	1.244,00	2,66	22,57	2,256766	6,324303
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIA,FIORI E PIANTE	111,00	5,50	45,00	4,666246	12,609377
2 .22	AGRITURISMI CON RISTORANTE	293,00	1,48	12,62	1,255644	3,536229
2 .23	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE	697,00	0,84	7,20	0,712663	2,017500
2 .22	AGRITURISMI CON RISTORANTE-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST. A	368,00	0,59	5,04	0,502257	1,414491
2 .23	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	208,00	0,33	2,88	0,285065	0,807000
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-	68,00	1,19	7,07	1,009606	1,981073

Piano finanziario TARI

	Riduz. del 30% agevol. rifiuti s					
2 .14	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI-Riduz. del 30% agevol. rifiuti s	1.047,00	0,88	5,25	0,746599	1,471094
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI-Riduz. del 30% agevol. rif	407,00	1,00	5,96	0,848408	1,671162
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Esenzione per non produzione rifiuti	769,00	0,49	4,16	0,000000	0,000000
2 .14	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI-Esenzione per non produzione rif	102,00	0,88	7,50	0,000000	0,000000
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Esenzione per immobili vuoti	670,00	1,49	12,65	0,000000	0,000000
2 .8	UFFICI,AGENZIE-Esenzione per immobili vuoti	69,00	1,09	9,25	0,000000	0,000000
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE,ASSOC.-immobile inagibile	71,00	0,66	5,62	0,000000	0,000000
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE,ASSOC.-ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALBO COMUNALE	1.926,00	0,66	5,52	0,559949	1,574771

